

ESENTE DA OGNI TASSA
E IMPOSTA AI SENSI DEGLI
ARTT. 6 E 7 D.Lvo 150/2011

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE UDINE

n. 226 SENT. 21
n. 981 R.G. 21
n. 1829 CRON 21
n. — REP

Nella persona della dott.ssa Francesca Gobbo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 981/2021, promossa con ricorso depositato in data 9 febbraio 2021 da

, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Cudini del Foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Udine Via F. Crispi n. 47, in virtù del mandato in calce al ricorso

RICORRENTE

CONTRO

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE, in persona del Prefetto *pro tempore*, costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata il 11.02.2021

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa

Conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso;

conclusioni per parte resistente: chiede la reiezione dell'opposizione attesa la legittimità dell'atto, sussistendo i presupposti per la sua adozione, con vittoria spese; nel non temuto caso di soccombenza, si chiede la compensazione delle spese di giudizio.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione censura la legittimità del provvedimento n. 004942 di revoca della patente di guida ctg. B, emesso dal Prefetto di Udine in data 22 gennaio 2021.

Il provvedimento trae origine dalla sentenza n. 625/2019 del 11 ottobre 2019, irrevocabile il 31 ottobre 2019, con la quale il Giudice del Tribunale di Udine dichiarava non doversi procedere nei confronti del ricorrente per il reato punito e previsto dall'articolo 186, secondo comma del codice della strada, lett. c) e articolo 186 comma 2bis del codice della strada, ai sensi dell'articolo 168 ter, secondo comma, del codice penale, essendosi estinto per esito positivo della messa alla prova.

Nel dettaglio l'opponente eccepiva la nullità del provvedimento prefettizio per mancanza dei presupposti di legge

In data 11 febbraio 2021 l'amministrazione resistente depositava copia del provvedimento gravato unitamente al rapporto del Comando Stazione Carabinieri di Palazzolo dello Stella e alla sentenza n. 625/2019

Il ricorso è fondato e pertanto il medesimo va accolto, per la seguente motivazione.

Oggetto dell'impugnazione principale è la questione giuridica dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, in caso di procedimento conclusosi con esito positivo della messa alla prova che presupporrebbe la sussistenza di un fatto reato, nonché la legittimità della revoca della patente, disposta in esito alla sentenza che pronunci l'estinzione del reato senza l'avvio di un procedimento amministrativo *ad hoc*.

Orbene, si osserva al riguardo che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova di cui all'articolo 464 septies c.p.p. non è idonea ad esprimere un compito accertamento sul merito dell'accusa e della responsabilità dell'imputato (in questo senso Cassazione 05.10.2016 n. 53648) non compiendo, in tale ipotesi, il giudice alcuna valutazione basata su prove fornite in esito alla relativa attività istruttoria.

La detta conclusione è, del resto, avvalorata dalla circostanza che emerge dalla lettura del testo della sentenza del Giudice Penale che manda il relativo provvedimento al Prefetto per quanto di competenza in ordine alle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca dell'autovettura, essendo cessata la propria competenza sul punto a seguito della declaratoria di estinzione del reato.

In questo senso, l'organo amministrativo deputato al relativo accertamento avrebbe dovuto egli effettuare attività di tipo istruttorio avviando un la procedura amministrativa prevista dall'articolo 7 Legge 241/90, in contraddittorio (Cassazione 20.01.2016 n. 1419/2016), volta all'accertamento della responsabilità del fatto ascritto all'imputato, non potendo concludere per la revoca della patente di guida alla luce del mero richiamo della sentenza penale e del rapporto dei Carabinieri di Palazzolo dello Stella visto che, anzitutto, la sentenza, come visto non accerta in alcun modo la sussistenza di un determinato fatto reato e comunque perché anche il rapporto degli agenti accertatori necessita di verifica effettiva della sussistenza del fatto.

Né può essere dirimente, in questo senso, la circostanza che l'articolo 168 prevede che l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste, considerato che, in caso di estinzione del reato per messa alla prova, stante la circostanza che il reato non viene accertato, è l'autorità amministrativa che deve procedere al relativo accertamento, a mezzo di apposita istruttoria del fatto.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso, restando assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza e va dichiarato l'annullamento del provvedimento gravato.

La particolarità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,
visti gli articoli 6 e 7 D.lgs. 150/11

ACCOGLIE

il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese di lite compensate.

Udine, 24 marzo 2021

Depositato in cancelleria il

30 MAR. 2021

IL CANCELLIERE

Stefano Ecoretti



IL GIUDICE DI PACE
avv. Francesco Gobbo